

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro I - Disposizioni generali Titolo III - Delle parti e dei difensori

#### **Art. 96 Responsabilità aggravata.**

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave , il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare , o trascritta domanda giudiziale , o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata , su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'[articolo 91](#), il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.